



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE

Prot. n.12307 del 11.09.2018

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n.119 del 11.09.2018

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DI PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN C.DA CASONE, 10 - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18/01/2017, ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la richiesta di sopralluogo, avanzata in data 14.10.2016 con prot. n. 11581, dalla Sig.ra **BIONDI MARIA PIA**, in qualità di proprietaria del fabbricato sito in Montegiorgio in C.da Casone, 10, per la verifica dei danni subiti dagli immobili per gli eventi sismici 2016/2017;

DATO ATTO che in data 22.03.2017 è stato condotto un sopralluogo da parte della squadra n. MR720 con la redazione della Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto n. 003, relativa all'aggregato n. 01345 00, identificato catastalmente al foglio 51 particella 28 nella quale è stata riportata una planimetrica catastale con la suddivisione dell'intera particella in tre edifici individuati con le lettere 'a', 'b', 'c';

RILEVATO che la scheda sopra citata, con esito 'Edificio NON UTILIZZABILE', sembrerebbe riferita solamente all'Edificio a', sebbene la richiesta verifica di agibilità era riferita all'intero immobile, e che il numero di piani dell'edificio indicati nella scheda pari a 4 non corrisponde alla realtà della porzione 'a';

CONSIDERATO che, di concerto con il Centro di Coordinamento Regionale delle Marche, è stato inviato ulteriore sopralluogo di tecnici della squadra n. MR2725 in data 20.07.2017, che hanno provveduto a redigere 4 distinte schede FAST per l'edificio in esame con i seguenti esiti:

- Scheda n. 006, aggregato n. 01345 00, edificio n. 004 con esito 'Edificio NON UTILIZZABILE';
- Scheda n. 007, aggregato n. 01345 00, edificio n. 003 con esito 'Sopralluogo NON ESEGUITO per: mancanza chiavi (locali non accessibili);
- Scheda n. 008, aggregato n. 01345 00, edificio n. 002 con esito 'Edificio AGIBILE';
- Scheda n. 009, aggregato n. 01345 00, edificio n. 001 con esito 'Edificio NON UTILIZZABILE';

DATO ATTO che, alla luce di quanto indicato nelle Circolari della Protezione Civile Prot. n. UC/TERAG16/0054593 del 17.10.2016 e UC/TERAG_SM/0044384 del 07.07.2017, il Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio è stato comunicato al Centro di Coordinamento Regionale delle Marche, alla Struttura di Missione e all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Piceno, il



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE



superamento della scheda FAST n. 003 del 22.03.2017, viste le incongruenze sopra indicate, e l'assunzione a definitive delle quattro schede redatte il 20.07.2017;

CONSIDERATO che per la porzione non visionata nell'ultimo sopralluogo citato è stata svolta ulteriore ispezione da parte della **squadra n. MR2515 il 14.09.2017** con la redazione della **scheda FAST n. 001**, riferita all'**aggregato n. 01345 00, edificio n. 003 della stessa particella 28 al foglio 51**, dalla quale è stato attestato l'esito: **'Sopralluogo NON eseguito per: Si richiede sopralluogo AeDES'**

DATO ATTO che detto sopralluogo è stato svolto il **07.10.2017** da parte della **squadra n. 1563** con redazione della scheda AeDES n. 005 riferita all'**aggregato n. 01345 00, edificio n. 003, dati catastali foglio 51 particella 28**, con esito **'B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.'** con indicazione nel modello GP1 **'Edificio temporaneamente inagibile per distacco di intonaci'**;

ACCERTATO che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, l'immobile in oggetto, distinto al **foglio 51 particella 28** del Comune di Montegiorgio risulta intestato a:

- BIONDI JOSÈ WILSON, nato in BRASILE il 04.09.1973, proprietario per 45/540;
- BIONDI MARIA PIA, nata a MONTEGIORGIO il 02.06.1939, proprietaria per 270/540;
- BIONDI VANILDA, nata in BRASILE il 15.08.1969, proprietaria per 45/540;
- SCIARRESI ANDREA, nato a MONTEGIORGIO il 18.09.1963, proprietario per 60/540;
- SCIARRESI DONATELLA, nata a MONTEGIORGIO il 11.09.1958, proprietaria per 60/540;
- SCIARRESI PATRIZIA, nata a MONTEGIORGIO il 16.06.1961, proprietaria per 60/540;

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 Agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 Ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 Agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 Agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 Agosto 2016, n. 388 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 Agosto 2016"*;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 Agosto 2016 n. 389, del 1 settembre 2016 n. 391, del 6 settembre 2016 n. 392, del 13 settembre n. 393, del 19 settembre 2016 n. 394,



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE

del 23 settembre 2016 n. 396, nonché del 10 Ottobre 2016 n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 Agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 Ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismi del 2016*", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 18.10.2016, convertito con modificazioni dalla legge 15.12.2016 n. 229 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 17.12.2016, modificato ed integrato dal decreto legge n. 8 del 09.02.2017;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 Ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 Agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 Ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 Agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 Ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2016, n.205 inerente "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016*";

VISTO, l'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e l'art. 9 del decreto legge n. 205 del 2016 che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione 2016 n. 4 del 17.10.2016 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28.11.2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per gli interventi suindicati, e in particolare l'art. 4 comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8 comma 4 del decreto legge 189/2016, quanto a termini e modalità di richiesta e concessione contributi per detti interventi;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione 2016 n. 8 del 14.12.2016, relativa alla "*Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli interventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi*";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 14.12.2016 avente ad oggetto "*Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 Agosto, 26 e 30 Ottobre 2016, così come integrata dalla Ordinanza n. 12 del 09.01.2017, dall'Ordinanza n. 20 del 07.04.2017 e dall'Ordinanza n. 21 del 28.04.2017*";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10 del 19.12.2016 relativa a "*Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 Agosto 2016*";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 19 del 07.04.2017 relativa a "*Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016*";



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA – AMBIENTE

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 21 del 28.04.2017 avente ad oggetto "*Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, e modifica all'art. 4, comma 1 della ordinanza n. 19 del 17 aprile 2017*";

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 28 del 09.06.2017 ad oggetto : "*Modifiche all'ordinanza n. 19 del 9 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017;*

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 29 del 09.06.2017 ad oggetto: "*Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante "Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229", all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017". Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante "Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229", all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017";*

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 30 del 21.06.2017 ad oggetto: "*Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante "Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante "Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";*

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 46 del 10 gennaio 2018 ad oggetto: "*Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 39 dell'8 settembre 2017*".

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 relativa a: "*Attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici.*"

ATTESA, dunque, la necessità di provvedere anche al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

ORDINA



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

Ai signori:

- BIONDI JOSÈ WILSON, nato in BRASILE il 04.09.1973, residente in LONDON, FLAT 2, 88 LOVERIDGE ROAD, CAP NW6 2DT;
- BIONDI MARIA PIA, nata a MONTEGIORGIO il 02.06.1939, residente in FERMO, in Via Abruzzo n.3;
- BIONDI VANILDA, nata in BRASILE il 15.08.1969, residente in FERMO, in Via S. Anna n.21;
- SCIARRESI ANDREA, nato a MONTEGIORGIO il 18.09.1963, residente in FERMO, in Via Nicola Ciccolungo n.7;
- SCIARRESI DONATELLA, nata a MONTEGIORGIO il 11.09.1958, residente in FERMO, in Corso Cefalonia n.39;
- SCIARRESI PATRIZIA, nata a MONTEGIORGIO il 16.06.1961, residente in FERMO, in Viale Trieste n. 166/A;

lo sgombero ed il divieto di utilizzo di porzione dell'immobile ubicato a Montegiorgio in C.da Casone, 10, catastalmente distinto al foglio 51 particella 28 e, nello specifico, individuato nell'aggregato n. 01345 00:

- Edificio n. 001, dichiarato NON UTILIZZABILE dalla scheda FAST n. 009 del 20.07.2017
- Edificio n. 003, dichiarato 'B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con provvedimenti di P.I.' dalla scheda AeDES n. 005 del 07.10.2017;
- Edificio n. 004, dichiarato NON UTILIZZABILE dalla scheda FAST n. 006 del 20.07.2017

Dando atto, altresì, che l'edificio n. 002, rientrante nello stesso aggregato e particella catastale, è stato dichiarato AGIBILE dalla scheda FAST n. 008 del 20.07.2017.

L'ordinanza di divieto di utilizzo è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
 - a. alla Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
 - b. ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.it

GB/el

COMUNE DI MONTEGIORGIO - P.zza Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

C.F. 810201043 - P.IVA 001729043 - Tel. 0714932443 - fax 0714932070

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Responsabile del Settore: **geom. Giorgio Benni**

Web: www.comune.montegiorgio.fn.it - P.E.C. urbanistica.comune.montegiorgio@emarche.it

mail: giorgio.benni@comune.montegiorgio.fn.it - marco.pantarelli@comune.montegiorgio.fn.it - clena.lombardi@comune.montegiorgio.fn.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE

- ognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
 3. Di trasmettere la presente per i provvedimenti di competenza:
 1. all'Ufficio di Polizia Municipale, al fine di effettuare le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza;
 2. all'Ufficio Ragoneria del Comune di Montegiorgio.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
Michele Ortenzi